



*Studio Commerciale e Tributario Masciotti*

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 06/07/2017

**Spett.le Cliente**

***Studio Commerciale - Tributario***

***Fabrizio Masciotti***

***Dottore Commercialista e Revisore Contabile***

*Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma*

*Tel 06/41614250 fax 06/41614219*

*e-mail: [info@studiomasciotti.it](mailto:info@studiomasciotti.it)*

**Oggetto:**

***Esteso l'ambito di applicazione dello split payment***

***dal 01 Luglio 2017***

***(esteso anche ai lavoratori autonomi che emettono fattura alla P.A. e  
ampliati i soggetti destinatari delle fatture con split payment)***

*Fabrizio Masciotti*

*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065  
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: [info@studiomasciotti.it](mailto:info@studiomasciotti.it)



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

### Origine dello Split payment (dal 01/01/2015)

Innanzitutto si ricorda che la Finanziaria 2015 ha introdotto il **nuovo art. 17-ter del DPR n. 633/72**, prevedendo un innovativo metodo di versamento dell'IVA, **c.d. "split payment", per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici** che **"non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto"**.

In particolare, con l'intento di contrastare l'evasione dell'IVA in sede di riscossione, è previsto che **dal 01/01/2015 viene "accreditato al fornitore il solo importo del corrispettivo pagato dalla Pubblica Amministrazione, al netto dell'IVA indicata in fattura. L'Iva viene sottratta alla disponibilità del fornitore e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall'Erario."**

Gli adempimenti connessi all'applicazione dello split payment possono essere così sintetizzati:

- **il fornitore** emette la fattura (come di consueto) nei confronti dell'Ente pubblico addebitando l'IVA a titolo di rivalsa ex art. 18, DPR n. 633/72 e annota nella fattura "scissione dei pagamenti";
- **il cliente (Ente pubblico)** effettua 2 distinti pagamenti (o meglio "splitta il pagamento in due parti"), ossia:
  - a) **versa al fornitore il corrispettivo** della cessione di beni / prestazione di servizi (senza IVA);
  - b) **versa all'Erario l'IVA.**

L'IVA all'atto del pagamento della fattura non concorre alla determinazione del saldo della liquidazione periodica in capo al cedente / prestatore, in quanto il relativo versamento è effettuato direttamente all'Erario da parte dell'Ente pubblico.

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065  
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

## Novità decorrenti dal 01/07/2017

La c.d. "Manovra correttiva" (DL 50/2017) è intervenuta modificando, a decorrere dall'1.7.2017, l'ambito applicativo dello split payment. In particolare il Legislatore ha previsto:

- l'estensione del meccanismo in esame ai lavoratori autonomi;
- l'ampliamento dei soggetti (Pubbliche Amministrazioni e altre società) destinatari dello stesso.

### a) Lavoratori autonomi e split payment

In base alle nuove disposizioni il meccanismo sopra esaminato risulta applicabile, a decorrere dall'1.7.2017, anche da parte dei lavoratori autonomi. In particolare come disposto dal DM del 27.6.2017 per i lavoratori autonomi l'applicazione dello split payment "scatta" dalle operazioni fatturate dall'1.7.2017. Di conseguenza non sono interessate allo split payment le fatture emesse fino al 30.6.2017

**Fatture emesse fino al 30.6.2017 (verosimilmente con "IVA ad esigibilità differita")**



Di seguito si evidenzia un fac simile di fattura

Avvocato Mario Rossi

Sede in .....

P.Iva .....

C.Fiscale

Spett.le  
COMUNE DI ROMA

.....

**Fattura n. 1 del 04.7.2017**

ASSISTENZA LEGALE .....

Imponibile	10.000
Cpa (4%)	400
IVA 22%	2.288
<b>Totale fattura</b>	<b>12.688</b>
<u>IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72</u>	<u>-2.288</u>
Ritenuta d'acconto	(2.000)
<b>Netto da pagare</b>	<b>8.400</b>

*Operazione con scissione dei pagamenti ex art. 17 ter. Dpr 633/72*

**b) Ampliamento dei soggetti destinatari dello split payment**

Come sopra accennato è stata ampliata la platea dei soggetti destinatari dello split payment prevedendo il riferimento alle Pubbliche Amministrazioni, come definite dall'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, ossia:

- Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT;
- Autorità indipendenti;
- Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette società;
- società quotate inserite nell'Indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Il MEF con uno specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

L'IVA relativa alle fatture in esame è versata dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle predette società con effetto dalla data in cui la stessa diviene esigibile (pagamento della fattura). I predetti soggetti possono comunque optare per l'esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero della registrazione della stessa

**Individuazione delle Pubbliche amministrazioni destinatarie dello split payment**

Il nuovo art. 5-bis del Decreto in esame dispone che:

- in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è stata **emessa fattura a partire dall'1.7 fino al 31.12.2017**, le nuove disposizioni risultano applicabili dalle Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT nell'elenco pubblicato nella G.U. 30.9.2016, n. 229.
- per le operazioni per le quali è **emessa fattura dall'1.1.2018**, le nuove disposizioni sono applicabili alle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'ISTAT nell'elenco pubblicato nella G.U. entro il 30.9 dell'anno precedente.



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

C o n s u l e n z a   c o n t a b i l e ,   f i s c a l e ,   s o c i e t a r i a   e   d e l   l a v o r o

### Individuazione delle Società destinatarie dello split payment

Il nuovo art. 5-ter del Decreto in esame dispone che:

- in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è stata **emessa fattura a partire dall'1.7 fino al 31.12.2017**, le nuove disposizioni sono applicabili alle società controllate / incluse nell'indice FTSE MIB, che risultano tali al 24.4.2017;
- per le operazioni per le quali è **emessa fattura dall'1.1.2018**, le nuove disposizioni sono applicabili alle società controllate / incluse nell'indice FTSE MIB, che risultano tali alla data del 30.9 dell'anno precedente.

Sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze sono disponibili gli elenchi delle Pubbliche Amministrazioni e delle società interessate all'applicazione dello split payment

([http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.n.-50\\_2017/](http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.n.-50_2017/)).

### Cosa fare in pratica:

Si individua il seguente percorso per applicare correttamente la normativa sullo split payment.

I fornitori devono, in primo luogo, operare una prima selezione della propria anagrafica clienti identificando tutti quegli enti e quelle società sottoposti allo split payment che la legge consente di individuare con sufficiente certezza, utilizzando anche i suddetti elenchi.

*Per tutti gli enti e le società per i quali esiste un'incertezza (dovuta all'ampiezza della norma di riferimento), invece, è utile ricorrere al sistema di richiesta previsto dalla norma. In questo caso il fornitore predisporrà una richiesta diretta al cliente per ottenere un'attestazione da cui si evincerà con chiarezza se il regime applicabile per la fatturazione è quello della scissione dei pagamenti. Il cliente è obbligato dalla norma a rispondere e il possesso di tale attestazione obbliga il fornitore ad emettere la fattura a split payment con una implicita riduzione della relativa responsabilità.*

Si rimette di seguito il fac simile (da mettere su carta intestata) di richiesta diretta da inoltrare al Cliente in caso vi sia incertezza di applicazione dello split payment.

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065  
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

**OGGETTO: AMPLIAMENTO APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT**

Con la presente, Vi informiamo che con decorrenza 1° luglio 2017, in applicazione al D.L. 50/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.O. n.95 del 24/04/2017, verrà ampliato il perimetro di applicazione del cosiddetto regime dello "split payment".

Per tale ragione, così come previsto dallo stesso D.L. 50/2017 Vi chiediamo di indicarci in quale casistica rientra la Vostra Società tra quelle di seguito indicate:

- Società controllata, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n.1) e 2), cod.civ., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- Società controllata, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n.1), cod.civ., direttamente dalle Regioni, Provincie, Città Metropolitane, Comuni, unione di Comuni;
- Società controllata, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n.1), cod.civ., direttamente dalle società di cui ai precedenti punti, anche se rientranti al successivo punto o fra i soggetti di cui all'art.1, comma 2, L.196/2009;
- Società quotata inserita nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana;
- altro \_\_\_\_\_

Vi preghiamo di volerci restituire il presente modello, debitamente compilato e sottoscritto, a mezzo fax al numero ..... oppure all'indirizzo mail ....., al fine di permetterci di acquisire i dati e documenti attestanti la riconducibilità ai soggetti per i quali di applicano le disposizioni sulla "scissione dei pagamenti", in tempo utile per poter predisporre i necessari aggiornamenti del nostro sistema operativo di fatturazione.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Roma, .....

Firma

.....

**Si ricorda infine che la scissione dei pagamenti:**

- si applica alle sole operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori;
- non si applica alle operazioni (ad esempio, piccole spese dell'ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino;
- non può essere quindi applicata per gli acquisti di beni / prestazioni di servizi soggetti al reverse charge;
- non si applica alle operazioni comprese in regimi speciali IVA, quali i regimi monofase (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065  
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

stM

Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

tecniche, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, case d'asta), il regime del margine, il regime delle agenzie di viaggio, il regime speciale agricolo, il regime forfetario delle associazioni sportive dilettantistiche e quello delle attività di intrattenimento e degli spettacoli viaggiatori.

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, Vi porgo cordiali saluti.

**Dott. Fabrizio Masciotti**

*Fabrizio Masciotti*

*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065  
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it